



REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Bando d'elezione del Difensore Civico e Commissione Elettorale)

1. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento, indice l'elezione del Difensore Civico deliberando apposito bando e fissando i termini per la presentazione delle candidature.

Il Consiglio Comunale segue successivamente la medesima procedura entro 30 giorni dallo scadere di ogni mandato del Difensore Civico o dal verificarsi della vacanza della carica.

2. Possono essere candidati i cittadini residenti sul territorio comunale in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e degli altri indicati dallo statuto.

3. Dovrà essere concesso un lasso di tempo di almeno 30 giorni, dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle candidature.

4. Fra la data fissata quale termine per la presentazione delle candidature e l'elezione del Difensore Civico non dovranno intercorrere più di 45 giorni.

5. La deliberazione che promuove l'elezione, nel suo testo integrale, deve essere pubblicata immediatamente all'Albo pretorio ed essere resa nota con ogni mezzo alla cittadinanza.

Art. 2

(Presentazione delle candidature)

1. Chiunque, purchè titolare dei requisiti previsti dallo Statuto e dal regolamento, può presentare la propria candidatura facendo pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine stabilito dal Consiglio, una dichiarazione autografa autenticata con l'indicazione delle generalità, della residenza, del curriculum personale.
2. Alla dichiarazione di cui al precedente comma dovranno essere allegati il certificato penale e quello dei carichi pendenti del candidato.

Art. 3

(Esame delle candidature)

1. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la Commissione per

la partecipazione si riunisce per il loro esame.

2. La Commissione deciderà sulla ammissibilità di ciascuna di esse riguardo alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto, alla tempestività della loro presentazione ed alla osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
3. Le decisioni della Commissione dovranno essere rese immediatamente note agli interessati mediante comunicazione telegrafica ed essere affisse all'Albo pretorio.
4. Entro i 5 giorni successivi alla loro pubblicazione le decisioni potranno essere fatte oggetto di domande di riesame - su richiesta scritta dei candidati - da parte della stessa Commissione la quale dovrà discutere e deliberare in via definitiva su di esse entro il termine di 5 giorni dalla loro proposizione.

Art. 4

(Elezione del Difensore Civico)

1. Entro il termine di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale viene convocato per l'approvazione del verbale della Commissione alla partecipazione e per la conseguente elezione del Difensore Civico.
2. Durante tale seduta, il Presidente dà lettura delle candidature pervenute, dei curricula presentati e delle

decisioni della Commissione per la partecipazione.

3. Procedutosi a votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo, risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui tale maggioranza non venga raggiunta da alcun candidato si procederà, nella medesima seduta, al ballottaggio tra i due candidati - o anche più candidati in caso si verifichi parità di voti - che hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto colui che otterrà la maggioranza relativa; in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano d'età.
5. Il Difensore Civico viene posto in condizioni di svolgere le proprie funzioni entro 30 giorni dalla sua elezione.

Art. 5

(Richiesta di intervento del Difensore Civico)

1. I cittadini, le associazioni, le organizzazioni e gli Enti, prima di adire il Difensore Civico, debbono rivolgere ai competenti Uffici dell'Amministrazione una istanza scritta volta ad ottenere notizie sullo stato della pratica che li riguarda.
2. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della istanza senza che ad essa abbia fatto seguito un esauriente

riscontro dell'Amministrazione interpellata può essere proposta istanza di intervento del Difensore Civico.

Art. 6

(Intervento del Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico, qualora ritenga inammissibile od infondata la richiesta di intervento, entro 15 giorni dalla sua proposizione, emette provvedimento di archiviazione comunicandone copia all'interessato.
2. Quando la richiesta venga ritenuta ammissibile e fondata, il Difensore Civico, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, eventualmente dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, comunica al responsabile del servizio interessato ed all'Amministrazione la pendenza e l'oggetto del reclamo, fissando un termine entro il quale dovranno essergli fatte pervenire le motivazioni dei ritardi o delle inadempienze oggetto dell'istanza di suo intervento.
3. Ove lo ritenga il Difensore Civico può anche proporre all'Amministrazione interessata dal reclamo i mezzi ed i rimedi per rimuovere le disfunzioni rilevate fissando un termine per la emanazione dei provvedimenti necessari e la definizione del procedimento.
4. Qualora l'Amministrazione presso la quale è intervenuto

il Difensore Civico con le proposte di cui al comma precedente non ritenga di uniformarsi ad esse, deve, entro il termine di 15 giorni, illustrarne le ragioni con atto scritto da notificarsi anche al reclamante.

5. Decorso inutilmente il termine fissato a norma del comma 2 del presente articolo senza che l'Amministrazione interpellata abbia provveduto ad evadere con motivazioni fondate ed esaurienti la richiesta del Difensore Civico ovvero quelli prescritti dai commi 3 e 4 senza che l'Amministrazione si sia uniformata alle indicazioni ricevute o abbia esaurientemente motivato le sue diverse determinazioni, il Difensore Civico procede a norma del successivo art. 9 informandone i responsabili dei servizi interessati e l'Amministrazione.

6. Il Difensore Civico, comunque, informa il reclamante dell'attività svolta e dei rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dall'Ordinamento attinenti alla fattispecie lamentata.

Art. 7

(Poteri del Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico può richiedere direttamente ai competenti Uffici copia di qualsiasi atto o documento in loro possesso attinente alle questioni oggetto del suo intervento così come pure egli può richiedere ogni

informazione ritenuta utile per l'istruzione e la definizione della procedura.

2. Il Difensore Civico può convocare avanti a sé i responsabili del procedimento sottoposto al suo esame per ottenere chiarimenti ed informazioni ovvero per procedere ad un esame congiunto della questione.

Art. 8

(Controllo sugli atti del Difensore Civico)

1. Tutti gli atti ed i provvedimenti del Difensore Civico devono rimanere depositati presso l'Ufficio del Difensore Civico e possono essere consultati dai Consiglieri Comunali a semplice richiesta senza preventiva autorizzazione, possibilmente alla presenza del Difensore stesso. E' fatta salva la facoltà di accesso ai documenti amministrativi del Comune da parte dei cittadini, disciplinata dal regolamento comunale.

Art. 9

(Provvedimenti disciplinari)

1. Sono assoggettati ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti gli appartenenti ad uffici di amministrazioni od enti aderenti all'istituto del Difensore

Civico che:

- omettano o ritardino ingiustificatamente di motivare esaurientemente con argomentazioni fondate le cause di ritardi o delle inadempienze segnalate dal Difensore Civico;

- omettano o ritardino di uniformarsi alle indicazioni ed ai termini del Difensore Civico per la definizione del procedimento senza averne rese tempestivamente note le ragioni;

- impediscano o ritardino ingiustificatamente l'accesso del Difensore Civico alle notizie, consultazioni ed atti dallo stesso richieste;

- si rendano indisponibili per l'esame congiunto della pratica o del procedimento;

- in generale ostacolino, ritardino o turbino lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico dà segnalazione di tali comportamenti agli organi competenti per i relativi provvedimenti disciplinari.



Capo I Regolamenti

Art. 102 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 103 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a

ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 74 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1° della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Capo V Il difensore civico

Art. 83 - Difensore Civico

1. Il Comune istituisce con propria deliberazione la figura del «Difensore Civico», al fine della garanzia dell'imparzialità e del corretto funzionamento dell'amministrazione stessa.

2. Compito del «Difensore Civico» è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale - a maggioranza assoluta dei componenti assegnati - tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 anni.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi ente: si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.

5. Il Difensore Civico resta in carica 30 mesi: può essere revocato da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati: può essere rieletto ma non più di una volta.

6. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

7. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione strutture adeguate e, almeno a tempo parziale un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

8. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed uffici comunali è comunque il Segretario Comunale.

9. Il Difensore Civico presente al Sindaco - entro il 31 gennaio di ogni anno - una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e con le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze: detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio ed invio a tutti i consiglieri comunali.

10. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica determinata dal Consiglio Comunale.